



Comune di Personico

Via Centro Civico 6
CH-6744 Personico
Telefono 091 873 20 60
www.personico.ch
comune@personico.ch

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Personico,

richiamati gli articoli 107 LOC, l'art. 24 RALOC, gli art. 1 e 73 del Regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 nonché l'art. 118 del Regolamento comunale,

d e c r e t a :

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, entro i confini del territorio del Comune di Personico, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrice di malattie infettive.

Art. 2 Caratteristiche

1. La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensione (0.5-1 cm), ma è nera con striature bianche.
2. Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3 Provvedimenti

1. Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.
2. In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti su suolo pubblico.
3. Al privato, specificatamente individuato, viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio può procedere all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

Art. 4 Obblighi

1. I privati, proprietari e inquilini, devono provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.
2. A questo scopo è fatto obbligo di:
 - a. vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
 - b. vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione degli orti e giardini o chiuderli ermeticamente;

- b. vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione degli orti e giardini o chiuderli ermeticamente;
 - c. vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni d'acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura, copertoni, canali di gronda, ecc.);
 - d. trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
 - e. colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.
3. Le presenti disposizioni sono valide anche per i cantieri edili esistenti nel comprensorio comunale mentre restano escluse le acque in movimento (corsi d'acqua, fontane, ecc.), gli ampi specchi d'acqua (stagni, biotopi, ecc.) e le piscine con acqua clorata.
4. È fatto d'obbligo ai proprietari di immobili di effettuare il trattamento con prodotto larvicida biologico all'interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento con sifone, ecc.



Art. 5 Infrazioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.00 a CHF 10'000.00 ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.
2. Gli ordini emanati dal Municipio e da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Per il Municipio

Il Sindaco  Emilio Cristina		Il Segretario  Luca Castelli
--	--	---

Approvata dal Municipio con risoluzione municipale del 13 maggio 2024.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RaLoc a partire dal 16 maggio 2024.